CHE CONVERTE IN LEGGE IL R. DECRETO 20 NOVEMBRE 1919, N. 2276, CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI SUBALTERNI EFFETTIVI DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2986

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - LANZA DI SCALEA

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Versione in vigore dal 8 giugno 1922, non più in vigore dal 1 agosto 1927 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che converte in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, concernente il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali
Estremi	Legge 28 maggio 1922, n. 616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1922

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-converte-in-legge-il-r-decreto-20-novembre-1919-n-2276/art-1-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-30-dicembre-1923-n-2986/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it